

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ordine di esibizione non ha finalità esplorative

Il mezzo istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c., se rinviene la propria funzione nella necessità di consentire l'acquisizione al giudizio di documenti, rilevanti ai fini del decidere, che si trovino in possesso di un terzo o della parte controinteressata alla loro produzione e che non siano conseguibili altrimenti, non per questo può, tuttavia, esser piegato a finalità esplorative.

Tribunale di Torino, sezione seconda, sentenza del 20.09.2017

...omissis...

on atto notificato il 13.02.2014 il sig. Dxxx creditore del proprio fratello D.F.M. in forza di pagherò cambiario emesso in data 05.07.2013 per la somma di Euro 40.348,89 e giunto a scadenza il 15.10.2013, sottoponeva al vincolo del pignoramento la quota indivisa di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in T., via G. n. 49, e pervenuto ai due germani in virtù della successione dei genitori. Era così instaurata la procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 374/2014 ove, tempestivamente costituitosi il debitore esecutato, intervenivano la sig.ra Dxxxx di quest'ultimo, e la di lei madre xxx facendo valere plurime ragioni di credito al chirografo. Riscontrata l'impossibilità di procedere alla divisione in natura dell'immobile e, ad un tempo, l'inopportunità della vendita della quota indivisa, il Giudice dell'esecuzione disponeva

farsi luogo allo scioglimento della comunione nelle forme degli artt. 600-601 c.p.c.; veniva quindi iscritta a ruolo la presente causa, con la contestuale sospensione dell'esecuzione forzata.

Con la propria comparsa costitutiva del 09.11.2015 il debitore D.F.M., convenuto nel giudizio di cognizione, chiedeva, sul presupposto dell'asserita natura ereditaria della comunione, la sospensione della divisione del cespite in quanto foriera di potenziale pregiudizio per la comunione medesima; affermava altresì l'esistenza di una donazione di Euro 10.000,00 effettuata dalla defunta madre in favore del D.F.P., creditore precedente, e di essa, sulla scorta della natura ereditaria ravvisata nella divisione de qua, postulava la necessità di collazione. In data 12.11.2015 aveva luogo l'udienza di prima comparizione e trattazione, all'esito della quale il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; con successiva ordinanza del 04.05.2016, respinte le istanze istruttorie, veniva disposta CTU ai fini della stima dell'immobile. La riproposizione della richiesta di sospensione e delle deduzioni probatorie imponeva, tuttavia, di invitare i litiganti a precisare le proprie conclusioni; a tanto avendo provveduto costoro all'udienza del 12.01.2017, la causa poteva infine esser trattenuta in decisione.

2. Sull'istanza di sospensione del giudizio di divisione.

L'esame delle questioni sottoposte a questo Tribunale non può che prender le mosse dall'istanza con la quale la parte convenuta postula la sospensione del giudizio di divisione. In proposito, il tenore delle prospettazioni svolte sul punto dal resistente e, in special modo, la circostanza che a fondamento della richiesta siano dedotte le disposizioni tanto dell'art. 717 c.c. quanto dell'art. 1111 c.c. - dettati, rispettivamente, in tema di scioglimento della comunione c.d. ordinaria e di divisione della comunione ereditaria - impone, in via del tutto preliminare, di procedere alla ricognizione della natura giuridica della fattispecie divisoria oggetto della presente causa.

- Qualificazione della controversa divisione come scioglimento di comunione ereditaria. La questione della qualificazione della presente divisione muove dal rilievo, compiuto dalla Difesa di parte convenuta, della provenienza ereditaria dell'immobile investito dal pignoramento pro quota ad opera del creditore precedente D.F.P., odierno attore; quest'ultimo, per vero, ha instaurato il giudizio di cognizione secondo le norme dettate in tema di scioglimento della comunione c.d. ordinaria, cui farsi luogo in sede endoesecutiva.

È pacifico, invero, come il cespite sia pervenuto ai fratelli D.F. in virtù della successione materna, di talché, su di un piano generale, non può disconoscersi la natura di comunione incidentale hereditatis causa della situazione di contitolarità sul medesimo.

La pratica rilevanza di tale considerazione deve, tuttavia, essere vagliata alla luce dei rapporti tra l'istituto della comunione c.d. ordinaria, retta dalle norme di cui agli artt. 1100-1116 c.c., e la comunione ereditaria, che, agli artt. 713-768 c.c., il legislatore regola con specifico riguardo alla vicenda divisoria.

L'esatta relazione tra siffatte figure giuridiche può essere intesa sol che si consideri la lettera dell'art. 1100 c.c., a mente del quale "Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se la legge o il titolo non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti". Con tale formulazione si è voluto individuare nel primo dei due complessi normativi in parola una disciplina di carattere generale, suscettibile, però, di trovare deroga o in puntuali previsioni di legge o in una manifestazione di autonomia negoziale. A fronte di ciò, le disposizioni dettate dal libro II del vigente codice con riguardo alla "divisione dell'eredità o di beni di essa" assumono un indubbio carattere di specialità, ove l'elemento specializzante è dato dalla peculiare ipotesi costitutiva della situazione di contitolarità sul cespite, rappresentata da una fattispecie complessa che alla delazione ereditaria a favore di più soggetti vede seguire l'accettazione da parte di questi ultimi.

Pertanto, dovendo qualificarsi la comunione oggetto della presente lite come ereditaria, da ciò discende che la divisione della stessa non potrà seguire le norme

generali, ma quelle appositamente stabilite con riguardo allo scioglimento della situazione di contitolari in essere tra i coeredi e tese, come tali, a tutelare in modo specifico le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti nella complessiva vicenda successoria, con speciale riguardo agli eredi necessari.

Conclusivamente, poiché l'elemento appena esaminato costituisce, come si è visto, presupposto necessario e sufficiente dell'applicazione degli artt. 713-768 c.c., nessun rilievo potrà spiegare in senso contrario la circostanza che, nel proporre la domanda di divisione, l'attore non abbia dedotto la propria qualità di successore, ma soltanto quella di creditore procedente nell'espropriazione immobiliare collocata all'origine dell'odierna cognizione.

- Rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 717 c.c., sulla scorta dell'irrelevanza, ai fini di tale norma, delle interesse particolare e individuale del singolo coerede.

Dalla qualificazione della divisione controversa in termini di divisione ereditaria discende che il paradigma normativo alla cui stregua apprezzare la richiesta di sospensione avanzata da parte convenuta dovrà essere ravvisato non già nell'art. 1111 c.c., dettato con riguardo allo scioglimento della comunione ordinaria, bensì nell'art. 717 c.c., che regola l'analoga fattispecie nell'ambito, per l'appunto, della divisione ereditaria.

Dispone tale norma che "L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora la immediata esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario".

La condizione del "pregiudizio al patrimonio ereditario", in particolare, viene intesa nel senso che la divisione deve comportare o, comunque, apparire foriera, di una diminuzione di valore o di reddito conseguente al frazionamento immediato del bene comune (così anche la Relazione del Guardasigilli a S.M. il Re). A differenza di quanto previsto dall'art. 1111 c.c., poi, tale pregiudizio dev'essere "notevole", di sicura e sensibile importanza oggettiva: questo a cagione dell'accentuato sfavore con cui il legislatore guarda al mantenimento della comunione tra i coeredi, situazione di carattere incidentale e, pertanto, di presumibile ostacolo alla circolazione e valorizzazione economica del cespite (sul punto giurisprudenza ormai risalente; cfr., ex multis, Cass., 24.05.1963, n. 1360). Quanto appena detto comporta che, anche per non frustrare la ratio sottesa alla disposizione in argomento, l'onere della prova in capo al coerede che insti per la sospensione debba essere connotato da particolare rigore, comunque superiore a quello gravante sul contitolare nell'ambito dello scioglimento della comunione c.d. ordinaria, ex art. 1111 c.c.

Venendo al caso di specie, il pregiudizio paventato dalla Difesa di parte convenuta, ovvero la scarsa fruttuosità della (ipotetica) vendita dell'immobile, per via della stagnazione del mercato immobiliare (cfr. comparsa conclusionale di Dxxxxx., pag. 3), pur rientrando, in astratto, nella nozione di pregiudizio avuta di mira dal legislatore, non risulta, tuttavia, assistita da una prova che integri quel parametro rigoroso imposto dalla lettera della norma e appare, anzi, del tutto sfornita di qualsivoglia supporto dimostrativo. Il mancato assolvimento del relativo onus probandi non può che comportare, pertanto, il rigetto dell'istanza.

3. Sulla domanda riconvenzionale di accertamento di liberalità ai fini della collazione.

E' possibile ora far luogo all'esame della domanda che viene proposta dal convenuto xxxxx. in via riconvenzionale e con la quale si chiede accertarsi, ai fini della collazione, una donazione che l'odierno attore, germano del conchiudente, avrebbe ricevuto dalla madre.

A sostegno di tale pretesa, da un lato, è formulata istanza di prova orale per interpellò dell'attore D.xxx lato, si postula l'emanazione, nei confronti del medesimo, di ordine giudiziale di esibizione "degli estratti dei proprio conto corrente relativi agli anni 2006-2007)" (così seconda memoria istruttoria di D.F.M.). La prima deduzione è stata già respinta da questo Giudicante, siccome inammissibile, con ordinanza del 04.05.2016, da intendersi qui confermata. Quanto alla richiesta di ordine di esibizione, poi, occorre

osservare che il mezzo istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c., se rinviene la propria funzione nella necessità di consentire l'acquisizione al giudizio di documenti, rilevanti ai fini del decidere, che si trovino in possesso di un terzo o della parte controinteressata alla loro produzione e che non siano conseguibili altrimenti, non per questo può, tuttavia, esser piegato a finalità esplorative (cfr., ex multis, Cass., 24.03.2004, n. 5908). Proprio a tale obiettivo, tuttavia, pare proteso l'ordine postulato dall'odierno resistente, in quanto esso fronteggia un'allegazione del tutto generica e viene sostanziato da un'indicazione dei documenti da esibire ictu oculi vaga e imprecisa. Anche tale istanza dovrà, pertanto, essere respinta in quanto inammissibile.

Discende dalle considerazioni testé svolte il rigetto dell'azione spiegata da parte convenuta (che, al riguardo, sarà inoltre tenuta al versamento del contributo unificato, alla cui corresponsione si era in origine sottratta negando, all'iniziativa processuale in discorso, la qualifica di domanda riconvenzionale; cfr. comparsa di costituzione e risposta di D.Fxxxx pag. 3).

pqm

Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, rigetta l'istanza di sospensione della divisione formulata da D.F.M., parte convenuta; rigetta la domanda di accertamento della donazione, proposta in via riconvenzionale da xxxx parte convenuta, nei confronti di D.F.P.; dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio di divisione. Così deciso in Torino, il 19 settembre 2017.
Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2017.